



COMUNE DI VALENTANO

PROVINCIA DI VITERBO

Ufficio Tecnico

Piazza Cavour 1, 01018 Valentano (VT)

Tel. 0761.453001 Fax 453702

ufficiotecnico@comune.valentano.vt.it comune.valentano.vt@legalmail.it

Partita IVA: 00214690562

Codice Fiscale: 80003510569

Protocollo n.8735 del 17.10.2023

All'attenzione

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

va@pec.mite.gov.it

OGGETTO: [ID: 10116] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n. 152/2006 relativa a realizzazione di un impianto pilota geotermico, denominato "Impianto Geotermico Pilota denominato Latera", da realizzarsi nei Comuni di Latera e Valentano (VT).

Proponente: Latera Sviluppo S.r.l.

Nota Comune di Valentano

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 30/07/2021 con la quale il Comune di Valentano si individuava sul proprio territorio le aree idonee e non idonee per l'installazione degli impianti FER;

Dato atto che le aree interessate dal suddetto intervento sono localizzate all'interno dell'area individuata come "non idonea" dalla suddetta Delibera;

Vista altresì la Relazione del 14/10/2023 prodotta dalla Studio S.Te.G.A. srl su richiesta e per conto delle Amministrazioni Comunali di Latera e Valentano per come acquisita al prot. del Comune di Valentano con n.8700 del 16/10/2023;

Con la presente si esprime parere negativo in merito all'intervento in oggetto.

In allegato

Deliberazione di CC n.33/2021 ed allegato grafico.

Valentano, 17/10/2023

IL Responsabile del Settore Tecnico/Manutentivo
del Comune di Valentano
Arch. Piergiorgio Pagliaccia



COMUNE DI VALENTANO

(Provincia di Viterbo)

COPIA - DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 33 del 30/07/2021

Oggetto: IMPIANTI FER A TERRA: Individuazione area inidonea per installazione impianti a terra.

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di luglio alle ore 19:30 in Valentano nella Sala delle adunanze posta nella sala conferenze in seduta ordinaria si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sig. Bigiotti Stefano - Sindaco

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Bigiotti Stefano	Sindaco	s	
Zapponi Emanuela	Vice Sindaco	s	
Bordo Roberto	Consigliere	s	
Ranucci Lorenzo	Consigliere	s	
Fiorentini Mario	Consigliere	s	
Balestra Monica	Consigliere	s	
Formiglia Paolo	Consigliere	s	
Visintin Cristina	Consigliere	s	
Ricci Leonardo	Consigliere	s	
Conti Nazareno	Consigliere		s
Magalotti Emanuele	Consigliere	s	

Presenti 10 Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Dott.ssa Piccoli Elena Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

La seduta è

Il Presidente
F.to Bigiotti Stefano

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Piccoli Elena

.....
Copia conforme all'originale per uso amm

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Piccoli

Li

**Parere regolarità
contabile**
(art.49 T.U.2000)
Favorevole

**Copertura
Finanziaria**
(art.151 comma 4 T.U. 2000)
Favorevole

**Parere regolarità
Tecnica**
(art. 49 T.U. 2000)
Favorevole

Certificato di pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **03/09/2021** al **17/09/2021** al n. **956** del Registro delle Pubblicazioni

Valentano , 03/09/2021
Il Segretario Comunale
F.to(Dott.ssa Piccoli Elena)

.....
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03/09/2021

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo on line.

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Valentano li

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Piccoli Elena

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

-Il Comune di Valentano, nel corso del tempo, ha posto tra i suoi valori identitari le tematiche afferenti la tutela ambientale, accogliendo l'esigenza planetaria di de-carbonizzazione espressa nel protocollo di Kyoto, ed in tutte le direttive comunitarie a seguire, come uno dei principi cui ispirare la propria attività di governo del territorio;

-l'esigenza citata, tuttavia, viene bilanciata con altri principi di matrice costituzionale, comunitaria e sovranazionale quali la tutela e la valorizzazione del Paesaggio (art. 9 Cost), la tutela ed il mantenimento della biodiversità, l'esigenza di monitorare e contenere l'inquinamento anche per quanto attiene la produzione delle componenti degli impianti, analizzando l'intero processo produttivo dalla produzione allo smaltimento. L'obiettivo è quello di evitare il paradosso della de-carbonizzazione per cui si produce carbonio al fine di eliminarlo;

-occorre quindi garantire la riduzione di CO2 contemperando e graduando la diffusione degli impianti nel rispetto dei principi generali di tutela della salute (art. 32 Cost) e della sicurezza umana e territoriale che impongono cautela e precauzione rispetto ad ogni scelta di pianificazione e di governo del territorio;

Considerato che:

-le fonti abilitate ad intervenire in materia configurano una stratificazione multilivello di tutele differenti che mediano interessi contrapposti e che si sviluppano sulle seguenti disposizioni: l'art.12 del D. Lgs. 387/2003, il D. Lgs. 28/2011 che ha recepito, quali norme di pari grado, le linee guida nazionali di cui al DM del 2010, la Convenzione sulla biodiversità, la Convenzione di Faro, la Convenzione di Aarhus, la Convenzione Europea sul Paesaggio, l'art.9 della Costituzione, il Codice dei Beni culturali (D. Lgs 42/2004) e lo stesso Codice dell'ambiente (D. Lgs 152/2006), nonché tutti i principi espressi in materia dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria. Su scala regionale il vertice delle fonti normative è invece rappresentato dal PER del Lazio che rimanda alle prescrizioni contenute nel PTPR per tutta la disciplina paesaggistica, ivi inclusa la regolamentazione delle installazioni nei differenti Paesaggi, riconoscendo i principi già espressi dalle linee guida nazionali sopracitate, nonché dalla legge regionale 1/2020 così come modificata dalla L.R n. 16 del novembre 2020;

-La legge regionale citata n. 16/2020, modificando la L.R 16/2011, inserisce dopo il co.4 dell'art. 3.1 il seguente

“4 bis. L'individuazione delle aree non idonee alla installazione degli impianti di cui al presente articolo è effettuata in coerenza con i criteri di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 e con le disposizioni del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale”, cosicché le disposizioni di cui all'art. 3.1 co. 3, 4 e 4bis della L.R 16/2011 risultano del seguente tenore *“3. I comuni, nelle more dell'entrata in vigore del PER, che comunque deve essere operativo entro centottanta giorni dall'approvazione della presente disposizione, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile del territorio, la tutela dell'ecosistema e delle attività agricole, nel rispetto dei principi e dei valori costituzionali ed euro unitari, individuano, considerate le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), le aree non idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra.*

4. Ai fini dell'individuazione delle aree non idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra di cui al comma 3, i comuni devono tener conto, in particolare, del sostegno al settore agricolo, con riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio naturale

4 bis. L'individuazione delle aree non idonee all'installazione degli impianti di cui al presente articolo è effettuata in coerenza con i criteri di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 e con le disposizioni del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR);

-Il Comune di Valentano intende pertanto attivare le proprie prerogative di legge circa l'individuazione delle aree inidonee, previa accurata istruttoria effettuata attraverso l'Ufficio

Tecnico ed i propri consulenti finalizzata a ponderare l'interesse alla de-carbonizzazione con l'interesse territoriale, paesaggistico, turistico, agricolo, naturalistico ed ambientale del territorio, cosicché tale individuazione risulterà oggetto di mediazione tra tutti i valori e gli interessi citati;

Considerato inoltre che:

-la conformazione altimetrica ed orografica del territorio comunale, la posizione sommitale del centro storico e la necessità inderogabile di proteggere la visuale sulla pianura sottostante e verso la Caldera di Latera comportano la inopportunità di consentire in tali prospettive la installazione degli impianti;

-la installazione di eventuali impianti, soprattutto di grandi dimensioni, su tali aree non potrebbe essere mitigata né compensata, generando la lesione di quegli interessi che anche il DM del 2010 considera tutelabili laddove sono presenti alternative possibili;

-le aree del territorio poste nella direzione protetta dalle altimetrie rilevabili nella parte opposta del territorio a quella sopraccitata, pur generando sottrazione di terreno agricolo, determinerebbero una minore lesione sotto l'aspetto paesaggistico e della immagine identitaria, turistica, naturalistica del territorio;

- si ravvisa la opportunità di fornire indicazioni ad eventuali investitori circa la inidoneità delle aree sopraccitate e al fine di divulgare tale chiara volontà dell'Ente è stata elaborata una planimetria dall'Ufficio Tecnico contenente la rappresentazione delle aree inidonee alla installazione di impianti FER;

-L'Ente attraverso tale indicazione attua le previsioni di legge nel rispetto delle linee guida nazionali e della normativa regionale, ravvisando in essa il giusto equilibrio degli interessi portati dalla normativa di riferimento e riservandosi ogni prerogativa in merito sia in termini di misure compensative che nell'aggiornamento conseguente alla costante evoluzione della normativa e della giurisprudenza affinché sia sempre presente la legittimità dei procedimenti e la minimizzazione delle lesioni sul territorio;

Premesso inoltre che:

-Il Comune ritiene obbligo di qualunque investitore riconoscere in favore dell'Ente misure compensative idonee che verranno determinate dall'Ufficio Tecnico in virtù di prassi già attuate da altri Comuni e di congruità di valori i quali saranno determinati anche in seguito dalla Giunta e dallo stesso Ufficio Tecnico;

-Le misure compensative andranno contenute in apposite Convenzioni atte a disciplinare l'attuazione degli interventi su questo territorio, nonché il complesso dei rapporti tra parte pubblica e parte privata.

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del servizio tecnico per la regolarità tecnica;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

Sentito il Sindaco, che relaziona sulla proposta: Fa presente che in Commissione si è unitamente concordato di integrare il punto 1 del dispositivo della proposta da discutere nella seduta consiliare del 30/07/2021, aggiungendo la seguente frase in grassetto: “...rinnovabile a terra **ferme restando le fasce di rispetto stradale ed ogni ulteriore regime vincolistico individuato dagli strumenti di pianificazione sovraordinati** come desumibili;”

Uditi gli interventi: Il consigliere Ricci riferisce quanto segue: “È” condivisibile limitare la idoneità delle aree. Tuttavia, per rendere più sostenibile la limitazione, appare opportuna l'adozione di un criterio limitativo fondato su aspetti paesaggistici e di impatto ambientale. A questo scopo propone la mozione di approvare il dispositivo della proposta relativa alla individuazione delle aree inidonee, dando mandato all'ufficio tecnico di procedere ad una rideterminazione delle medesime che tenga conto dei criteri di impatto e paesistici dianzi detti”.

Interviene il consigliere Ranucci precisando che trattasi più propriamente di “emendamento” e non di “mozione”.

Segue breve discussione.

Al termine le parti propongono di dare mandato al Responsabile di area affinché venga promossa una giusta ricognizione al fine di consentire ulteriori e successive valutazioni per aree potenzialmente inidonee determinabili in ragione di criteri afferenti l'impatto ambientale.

CON n. 9 voti favorevoli e n. 1 contrario (Ranucci)

DELIBERA

- 1) Di richiamare ed approvare le premesse quali parte integrante e sostanziali del presente deliberato e per l'effetto:
- 2) Di approvare per le motivazioni sopraindicate e per le finalità previste dalla legge l'individuazione delle aree inidonee ed idonee per l'installazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile a terra, ferme restando le fasce di rispetto stradale ed ogni ulteriore regime vincolistico individuato dagli strumenti di pianificazione sovraordinati, come desumibili dalla planimetria elaborata dall'Ufficio tecnico che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale e fatti salvi eventuali altri vincoli di legge, o di Piano Paesaggistico, o di altra natura considerati prevalenti ed immediatamente cogenti (vincolo archeologico, fasce di rispetto..);
- 3) Di dare mandato al Responsabile di Area affinché venga promossa una giusta ricognizione al fine di consentire ulteriori e successive valutazioni per aree potenzialmente inidonee determinabili in ragione di criteri afferenti l'impatto ambientale;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione all'Albo pretorio on line, nonché su apposita sezione di Amministrazione Trasparente;

IL CONSIGLIO COMUNALE


stante l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento,

CON 9 voti favorevoli, 1 contrario (Ranucci)

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

ALLEGATO



 AREE INIDONEE

 AREE IDONEE